

Vincenzo Mainardi

IL NUOVO POS

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 (T.U.S.L.) COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 106/2009

DECIMA EDIZIONE



SOFTWARE INCLUSO

KIT COMPLETO PER L'IMPRESA

- POS E ITP CON IL METODO PER SEZIONI
- OLTRE 10 SEZIONI E 150 SCHEDE DELLE LAVORAZIONI
- ESEMPI PRECOMPILATI DI POS, DOCUMENTI E ALTRE UTILITÀ



**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per **informazioni e promozioni**

GRAFILL

Vincenzo Mainardi

IL NUOVO POS

ISBN 13 978-88-8207-883-6

EAN 9 788882 078836

Professione Sicurezza, 35

Decima edizione, settembre 2016

Mainardi, Vincenzo <1959->

Il Nuovo POS : piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008

(T.U.S.L.) come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 / Vincenzo Mainardi.

- 10. ed. - Palermo : Grafill, 2016.

(Professione sicurezza ; 35)

ISBN 978-88-8207-883-6

1. Cantieri edili - Sicurezza.

690.22 CDD-23

SBN PaI0292045

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

Il volume è **disponibile anche in eBook** (formato *.pdf) compatibile con **PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader.**

Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con c/c postale, bonifico bancario, carta di credito e PayPal.

Per i pagamenti con carta di credito e PayPal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno Smartphone o un Tablet il Codice QR sottostante.



I lettori di Codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

Professione Sicurezza, collana diretta da Vincenzo Mainardi

Finito di stampare nel mese di settembre 2016

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 - 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Sommario

INTRODUZIONE ALLA DECIMA EDIZIONE.....	p.	7
NOTA.....	~	8
1. IL D.LGS. N. 81/2008 E LE NUOVE REGOLE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE.....	~	9
1.1. Il nuovo Testo unico e la riforma della sicurezza sul lavoro.....	~	9
1.2. L'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. al cantiere edile.....	~	12
1.3. Impresa affidataria ed imprese esecutrici.....	~	13
1.4. Il POS ed il PSC, perché più piani nello stesso cantiere.....	~	14
1.5. L'applicazione dell'“81” nei lavori pubblici: il Codice dei contratti e degli appalti.....	~	15
1.6. L'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. ed i contenuti dei piani di sicurezza.....	~	15
1.7. I costi della sicurezza.....	~	16
1.8. La valutazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese.....	~	17
1.9. Novità nei cantieri ai sensi del D.Lgs. n. 106/2009: i nuovi obblighi dell'impresa affidataria (articolo 97).....	~	17
2. IL POS: IL PIANO DI SICUREZZA DELLE IMPRESE.....	~	21
2.1. In quali casi è obbligatorio redigere il POS.....	~	21
2.2. Chi deve redigere il POS e quando deve presentarlo?.....	~	21
2.3. La nozione di impresa e quella di lavoratore autonomo.....	~	22
2.4. Il punto 3.2.1. dell'Allegato XV: i requisiti del POS.....	~	22
2.5. Il POS integrato è fondamentale ai fini della valutazione di idoneità.....	~	25
2.6. Valutazione di idoneità dell'affidatario e del subappaltatore – congruità dei POS.....	~	26
2.7. ITP anche per i lavoratori autonomi.....	~	27
2.8. Cenni alle “Linee guida 2006”.....	~	27
2.9. Il PiMUS ovvero il piano del ponteggio.....	~	28
2.10. Il POS dell'impresa affidataria: ulteriori contenuti integrativi.....	~	29
2.11. Il POS semplificato ai sensi del Testo Unico, e gli altri modelli di piano.....	~	29
2.12. Caratteristiche del modello semplificato di POS.....	~	30
3. IL PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA (PSS).....	~	33
3.1. Il piano sostitutivo nel Codice degli appalti e il punto 3.1. dell'Allegato XV.....	~	33
3.2. Il PSS come piano di coordinamento laddove è assente il coordinatore.....	~	33
3.3. Il PSS è anche il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore.....	~	33

4. GLI OBBLIGHI PER L'IMPRESA EDILE AI SENSI DELL'“81”	p.	35
4.1. Gli adempimenti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi	~	35
4.2. Gli obblighi di natura tecnica nel cantiere	~	35
4.3. Gli obblighi tecnico-amministrativi	~	36
4.4. Il cartellino di riconoscimento in cantiere	~	38
5. GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE “IL NUOVO POS”	~	41
5.1. Introduzione al software “Il Nuovo POS”	~	41
5.2. Requisiti minimi hardware e software	~	41
5.3. Download del software e richiesta della password di attivazione	~	41
5.4. Installazione ed attivazione del software	~	42
6. COMPILARE UN POS UTILIZZANDO IL SOFTWARE “IL NUOVO POS”	~	43
6.1. Compilare il piano operativo con il metodo per sezioni	~	43
6.2. Testi in colore blu; elaborazione e formattazione del testo; aprire un nuovo POS o un POS già esistente	~	44
6.3. Creazione di un nuovo piano operativo di sicurezza (POS)	~	44
6.4. Creare il piano operativo tipo per l'impresa – la FASE A)	~	46
6.5. La redazione definitiva del POS per lo specifico cantiere – la fase b)	~	48
6.6. Selezione delle schede nella Sezione 9 e stampa del POS – la fase c)	~	50
6.7. Elenco delle schede che costituiscono la Sezione 9 del piano	~	52
6.8. Aggiornamento o riutilizzo di un POS	~	56
6.9. Uso professionale del software “Il Nuovo POS”	~	56
6.10. La dotazione software completa – Navigazione attraverso lo Starter	~	57
7. ESEMPIO DI UN POS COMPLETAMENTE SVILUPPATO	~	59
7.1. Un POS per un intervento di manutenzione straordinaria	~	59
8. RASSEGNA NORMATIVA (PARTE I): IL D.LGS. N. 81/2008 S.M. (NUOVO T.U.S.L.)	~	111
8.1. Breve introduzione ed elenco delle parti consultabili in rassegna	~	111
8.2. Sommario dei titoli e degli allegati	~	112
8.3. Titolo I – Principi comuni	~	114
8.4. Titolo II – Luoghi di lavoro	~	128
8.5. Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro	~	128
8.6. Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili	~	135
8.7. Titolo V – Segnaletica	~	154
8.8. Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi	~	156
8.9. Titolo VIII – Agenti fisici (rumore, vibrazioni)	~	157
8.10. Titolo IX – Sostanze pericolose (amianto)	~	164
8.11. Titolo XIII – Disposizioni finali (abrogazioni)	~	169
8.12. Gli allegati utili per i cantieri temporanei o mobili	~	169
9. RASSEGNA NORMATIVA (PARTE II): ALTRE NORME, DETERMINAZIONI, PARERI E ATTI DI INDIRIZZO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE EDILE	~	217

9.1. NORME DI SICUREZZA NEI CANTIERI Determinazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 15 dicembre 1999, n. 12	p.	217
9.2. MINISTERO DEL LAVORO – OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL POS Circolare 8 gennaio 2001, n. 2	“	220
9.3. NOZIONI DI “IMPRESA” E DI “LAVORATORE AUTONOMO” Nota Ministero del Lavoro e della P.S. 22 febbraio 2001, n. 418.....	“	221
9.4. LINEE GUIDA PIANI DI SICUREZZA Linee guida per l’applicazione del D.P.R. n. 222/2003 (<i>stralcio</i>)	“	223
9.5. CODICE DEI CONTRATTI: SICUREZZA DEI CANTIERI Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (<i>stralcio</i>)	“	225
10. MODELLI UTILI ACCESSIBILI DALLO STARTER E NORME ON-LINE	“	227
10.1. “Utilità”: modelli aggiornati al D.Lgs. N. 106/2009.....	“	227
10.2. Esempi di piani operativi di sicurezza (POS)	“	234
10.3. La banca dati normativa nel software “Il Nuovo POS”	“	235
10.4. Il Testo unico aggiornato ed altre norme utili, consultabili on-line.....	“	235
11. LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI	“	237
12. INSTALLAZIONE ED USO DEL SOFTWARE: QUICK REFERENCE (ISTRUZIONI RAPIDE)	“	241
 INDICE DELLE TABELLE		
TABELLA 1a Il T.U.S.L. e i principi generali della nuova sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m., articolo 26 sull’appalto)	“	11
TABELLA 1b D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IV, Capo I – Principali modifiche recate dal D.Lgs. n. 106/2009	“	18
TABELLA 2 Schema per lo sviluppo del piano operativo con il software “Il Nuovo POS”, con il metodo per sezioni in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (T.U.S.L.).....	“	23
TABELLA 3 Schede tipo presenti nel modello semplificato di POS	“	31

TABELLA 4

Esposizione sintetica dei principali adempimenti
tecnico-amministrativi dell'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m..... p. 36

TABELLA 5

Titoli ed allegati del T.U.S.L.
riportati in Rassegna normativa nel presente Capitolo 8 ~ 111

TABELLA 6

Norme consultabili on-line ~ 235

TABELLA 7

Le domande più frequenti..... ~ 237

TABELLA 8

Software quick reference ~ 241

Siamo orgogliosi di poter affermare che dal 2002 ad oggi in Italia sono state vendute decine di migliaia di licenze de “**Il Nuovo POS**”, che si è affermato al di là di ogni dubbio come uno dei più efficaci ed agevoli strumenti per la redazione del POS, il piano operativo di sicurezza richiesto alle imprese, anche grazie all’utilizzo veramente facile ed intuitivo del software professionale allegato, volto a consentire la rapida elaborazione dei documenti obbligatori richiesti.

Con questa nuova edizione abbiamo voluto offrire al tecnico dell’impresa che opera in edilizia **un kit completo per la redazione del POS, con una dotazione software arricchita** che include gli strumenti principali ed accessori.

Nel software sempre disponibile all’utente su G-Cloud (secondo le modalità più moderne) è naturalmente incluso l’applicativo con licenza completa per la redazione del POS con il metodo per sezioni, affermatosi oramai da oltre dieci anni come uno dei più pratici e sicuri per la redazione del piano.

Abbiamo voluto allegare all’applicativo una nuova ricca collezione di esempi di POS, modelli semplificati, documenti utili nell’attività dell’impresa, oltre ad utilità quali i Test on-line e la raccolta normativa. Con questa impostazione abbiamo dato spazio alle molte aspettative di chi prepara i piani di sicurezza utilizzando strumenti diversi, senz’altro utilizzando l’applicativo completo ma non disdegnando la possibilità di intervenire e rielaborare esempi di piano, magari adattandone delle parti, inserendole nel POS o allegandole, eccetera.

Possiamo ben dire che oggi il software “**Il Nuovo POS**”, che offriamo ai nostri numerosi utenti professionali, ha oramai assunto la veste di una vera e propria dotazione completa. Già oggi porta con sé tantissimi materiali utili e grazie alla nuova impostazione della pagina *Starter* (pagina di apertura dell’applicativo) permetterà in futuro di arricchire sempre di più la dotazione software facendone uno strumento esauriente ed irrinunciabile per i tecnici delle imprese che devono entrare in cantiere.

In sintesi, il manuale da risposte sicure ed inequivocabili agli interrogativi di chi deve compilare un piano operativo in applicazione delle nuove regole, in conformità alle richieste dei coordinatori e degli organi di controllo. Il modello di POS consigliato alle imprese rimane sempre fedele al “metodo per sezioni”, utilizzato per la prima volta proprio in allegato a questo manuale ed oramai affermatosi – a nostro giudizio – come il migliore per la compilazione dei piani di sicurezza. Il “metodo per sezioni”, difatti, se correttamente applicato consente la redazione di un piano operativo di immediata applicazione ed idoneo ad essere accettato positivamente dalle stazioni appaltanti e dagli enti preposti alla vigilanza sui cantieri.

Settembre 2016

L’autore e l’editore

Con i tre affermati manuali **“Il Nuovo POS”**, **“Il Nuovo PSC”** ed **“Il Nuovo Fascicolo dell’Opera”** si sono voluti fornire agli operatori tre strumenti aggiornati che consentono la corretta redazione degli elaborati obbligatori previsti dal nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m., Allegati XV e XVI).

Come già nelle precedenti edizioni, i libri sono ovviamente rivolti ad utilizzatori diversi: in particolare questo testo relativo al POS è indirizzato principalmente alle imprese ed ai loro tecnici, mentre gli altri volumi si rivolgono ai coordinatori per la sicurezza.

Chi li consultasse tutti e tre riscontrerebbe la stretta corrispondenza di alcuni capitoli: l’esame del **“T.U.S.L.”** e in generale dell’assetto normativo di riferimento è di fatto il medesimo in ogni volume; il testo di ogni libro e soprattutto il software allegato si distinguono per la compilazione dei diversi documenti obbligatori (POS, PSC ed F.O.).

Il D.Lgs. n. 81/2008 e le nuove regole della sicurezza in cantiere

1.1

Il nuovo Testo unico e la riforma della sicurezza sul lavoro

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81¹ con le previste modifiche recate dal decreto correttivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha raggiunto forma compiuta e come noto reca il nuovo testo unico in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in attuazione della delega di cui alla Legge n. 123/2006.

Il decreto “81” è entrato in vigore il 15 maggio 2008, mentre il testo coordinato con le modifiche apportate dall’apposito decreto correttivo (“81-bis”) è attualmente vigente essendo entrato in vigore il 20 agosto 2009.

Con il nuovo Testo unico (T.U.S.L.) il Governo ha riordinato e riformato l’intero corpus normativo relativo alla sicurezza, in precedenza composto da un apparato legislativo e regolamentare sviluppatosi nel corso di 50 anni, cioè lungo tutta la storia dell’Italia repubblicana.

Emanato in virtù della delega di cui alla Legge n. 123/2006, il decreto ha sostituito le principali leggi fondamentali in materia di sicurezza emanate negli anni ’50, così come le principali leggi di recepimento delle direttive comunitarie europee emanate negli anni ’90; queste “vecchie” norme sono pertanto definitivamente abrogate, e tra di esse segnaliamo sinteticamente che vi sono:

- il D.P.R. n. 547/1955 (prevenzione infortuni sul lavoro);
- il D.P.R. n. 164/1956 (prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
- il D.P.R. n. 303/1956 (igiene del lavoro);

mentre tra le più recenti vi sono:

- il D.Lgs. n. 277/1991 (protezione dal rischio chimico, fisico e biologico);
- il D.Lgs. n. 626/1994 (sicurezza e salute sul luogo di lavoro);
- il D.Lgs. n. 494/1996 (cantieri temporanei e mobili).

Già nel primo anno di applicazione, la portata del nuovo provvedimento è apparsa subito evidente agli operatori del settore, che rinviando all’articolo 304 del T.U.S.L. per l’elenco completo delle abrogazioni (per la consultazione cartacea del T.U.S.L. aggiornato vedi la Rassegna normativa al Capitolo 8).

Il D.Lgs. n. 81/2008 s.m. si articola in 13 titoli che sviluppano complessivamente 306 articoli, e reca complessivamente 51 allegati.

Non è evidentemente il caso di esaminare qui per intero il nuovo testo, operazione che esige un esame profondo ed una trattazione articolata.

Per i professionisti e le imprese, che hanno l’esigenza concreta di redigere il piano operativo di sicurezza in conformità alle nuove regole, può essere però utile un inquadramento generale della norma, oltre ad un’analisi di alcuni capi ed articoli di particolare importanza.

Il Titolo I, capo III, disciplina la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, mutuando dal vigente D.Lgs. n. 626/1994 obblighi e funzioni delle principali figure² come:

- datore di lavoro;
- preposto, lavoratori;

¹ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

² Per l’individuazione di queste figure vedi l’articolo 2 – Definizioni.

- installatori, progettisti;
- medico competente;

oltre a scopo e funzioni di:

- servizio di prevenzione e protezione;
- formazione ed informazione;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

e disciplinando tra l'altro uno degli elementi fondamentali per la sicurezza sul lavoro, ovvero:

- gli obblighi derivanti dai contratti di appalto (di cui all'articolo 26 e nel cui merito entriamo più avanti in questo stesso capitoletto).

I Titoli II e III sono dedicati rispettivamente ai luoghi di lavoro ed all'uso delle attrezzature e dei dpi. Il Titolo IV, di fondamentale importanza per i lettori de **"Il Nuovo POS"**, è dedicato ai cantieri temporanei e mobili (è qui che viene imposto l'obbligo del piano operativo). Al riguardo vedi il capitoletto 1.2. e seguenti.

I Titoli che seguono riguardano una serie di aspetti tecnici particolari:

- la segnaletica (Titolo V);
- la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI);
- i videoterminali (Titolo VII);
- gli agenti fisici, quali il rumore e le vibrazioni (Titolo VIII);
- le sostanze pericolose, tra cui l'amianto (Titolo IX);
- il rischio biologico (Titolo X);
- le atmosfere esplosive (Titolo XI);

ed in chiusura:

- le disposizioni in materia penale (Titolo XII) e le disposizioni finali (Titolo XIII).

Nell'esaminare il Testo unico è importante, per gli operatori di settore ed in particolare per i datori di lavoro, soffermarsi sul noto articolo 26.

L'articolo 26 si intitola "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" e fa parte del Titolo I. A nostro avviso è particolarmente importante, in quanto si vengono a definire alcuni principi generali che di fatto interessano tutti i luoghi di lavoro e tutti i datori di lavoro e lavoratori.

Dalla lettura dell'articolo 26, integrata con il resto del decreto ed anche con alcune recenti norme previgenti (ed in particolare con la Legge n. 123/2006), si possono desumere una serie di elementi che costituiscono di fatto le principali linee ispiratrici innovative in materia di sicurezza del lavoro.

In sintesi, queste linee (che sottolineiamo ancora si applicano a tutto il mondo del lavoro e non solo al cantiere) possono essere così descritte:

- nel mondo del lavoro la realtà della grande industria in cui si sviluppa tutta la filiera della produzione, eseguita dai lavoratori dipendenti all'interno della fabbrica, è in gran parte superata; il nuovo modello produttivo-industriale prevede che anche in un unico luogo di lavoro siano normalmente coinvolte ditte diverse (per inciso questo modello è affine a quello dell'industria delle costruzioni, basato proprio su appalto e subappalto);
- l'organizzazione del lavoro si configura come più complessa, e la responsabilità della sicurezza non può più gravare sui singoli datori di lavoro, ma deve essere articolata come un sistema che vede al vertice la figura del "datore di lavoro committente";
- all'intero mondo del lavoro (e quindi anche al di fuori dell'edilizia) si applicano anche se in modo diverso e più semplice una serie di modalità normative-operative proprie del settore edile, dove furono introdotte nel 1996 con il D.Lgs. n. 494/1996 in recepimento della cosiddetta "Direttiva cantieri";
- tra queste modalità evidenziamo, in capo al datore di lavoro committente, l'obbligo di redazione del DUVRI (per la valutazione e l'abbattimento dei rischi interferenti);

Il POS: il piano di sicurezza delle imprese

2.1

In quali casi è obbligatorio redigere il POS

Ad oggi è sostanzialmente una sola la norma di legge che impone la redazione del POS, ovvero il T.U.S.L., con il più volte richiamato Titolo IV. Ciò in quanto il recentissimo nuovo Codice degli appalti, che ha sostituito il previgente Codice del 2006, non riporta più la prescrizione obbligatoria dei piani di sicurezza nel settore pubblico, ed in particolare l'obbligatorietà per l'appaltatore di redigere "un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (...)".

Gli obblighi di presentazione dei piani di sicurezza evidentemente rimangono, ma derivano dall'applicazione, non derogabile, di quanto imposto dal D.Lgs. n. 81/2008 tanto in capo al committente (art. 92) a cui spetta, nei casi previsti, la presentazione del PSC, quanto in capo alle imprese (art. 96) chiamate alla redazione del piano operativo di sicurezza¹. Come già riportato, pare invece definitivamente venuto meno l'obbligo del PSS.

Ai sensi del T.U.S.L. oggi vigente, l'obbligo di redazione del POS è di fatto esteso a tutte le imprese, operanti in cantieri sia di opere pubbliche che private.

L'articolo 96 difatti recita:

"1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

(...) g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)".

Segnaliamo che la Legge ha ribadito le interpretazioni e le prassi correnti già in uso, escludendo le mere forniture dall'obbligo di presentazione del POS.

Congiuntamente, all'articolo 2, viene formalizzata la definizione del piano operativo con riferimento al documento di valutazione dei rischi previsto dall'"81", di cui si è già detto ai punti 1.2 e 1.4 ed alle relative note a piè di pagina.

Il POS deve quindi essere redatto in tutti i cantieri edili o di genio civile, indipendentemente dal fatto che sia stato designato il coordinatore, e che di conseguenza sia presente o meno il PSC.

2.2

Chi deve redigere il POS e quando deve presentarlo?

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da tutte le imprese che si apprestano ad entrare in cantiere (obbligo spettante al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera g) del più volte citato T.U.S.L.), sia che si configurino come "impresa affidataria" (vedi 1.3) sia come "imprese esecutrici".

Il Testo unico definisce con chiarezza quali sono gli obblighi di trasmissione; le imprese operanti in subappalto o comunque subaffidatarie devono trasmettere il POS all'appaltatore dei lavori (affidatario); questi a sua volta, dopo averne accertato la congruenza col proprio deve trasmetterlo al coordinatore per l'esecuzione (articolo 101, comma 3), il quale deve esaminarlo

¹ Articolo 131 "Piani di sicurezza", comma 1-bis, lettera c).

tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione. Se ne deduce che le imprese che ricevono i lavori in appalto diretto dalla committente (imprese affidatarie) devono consegnare il piano operativo al coordinatore almeno 15 giorni prima del previsto ingresso in cantiere (articolo 101, comma 3; eventuali imprese subaffidatarie devono presentare il POS all'impresa affidataria con ulteriore anticipo, per consentire la prima verifica di congruenza e il successivo inoltro al coordinatore.

Al coordinatore spetta la verifica dell'idoneità del piano operativo, ed è bene sottolineare che l'esito positivo non è un mero atto dovuto conseguente al semplice ricevimento del POS.

Le imprese che vogliono entrare in cantiere nel rispetto dei tempi previsti, cureranno quindi la compilazione del piano con la massima cura, al fine di prevenire le eventuali necessarie richieste di modifica o integrazione del POS già presentato.

2.3

La nozione di impresa e quella di lavoratore autonomo

Abbiamo appena visto che redigere e presentare il POS è un obbligo dell'impresa. Di conseguenza è indispensabile chiarire i concetti di lavoratore autonomo e di impresa.

Una attenta lettura delle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro, e delle conseguenti normative di recepimento, non lascia adito ad alcun dubbio. Ogni datore di lavoro che operi avvalendosi di lavoratori dipendenti o assimilabili costituisce "impresa".

Non è sostenibile per il datore di lavoro addurre il proprio status di "autonomo" (definizione ai fini fiscali), con lo scopo di essere esentati dagli obblighi che il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 pone in capo alle imprese. A ribadire l'ovvietà di quanto esposto è intervenuto già alcuni anni addietro il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la nota n. 418 del 22 febbraio 2001. Uno dei paragrafi conclusivi sintetizza le nozioni rispettivamente di "impresa" e "lavoratore autonomo", e recita come segue: "È dunque il ricorso alla sostanzialità della nozione di impresa (quale area datoriale di lavoro) che porta ad escludere da essa l'area del lavoro autonomo per cui l'imprenditore artigiano potrà definirsi "impresa" quando avrà dipendenti e rispetto ad essi si porrà quale "datore di lavoro"; sarà "lavoratore autonomo" quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere.". Il Ministero nell'occasione chiarisce inoltre la coincidenza (ai fini dell'applicazione della "Direttiva cantieri") delle nozioni di "impresa" e di "datore di lavoro".

Per la definizione di impresa, consultare anche l'articolo 2 (Definizioni) del recente Testo unico per la sicurezza sul lavoro (vedi anche la Rassegna normativa).

2.4

Il punto 3.2.1. dell'Allegato XV: i requisiti del POS

I contenuti del POS sono elencati all'Allegato XV del T.U.S.L. (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili); il punto 3.2. si intitola "Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza" e riporta le informazioni indispensabili alla corretta redazione del POS.

Esaminando la parte precedente dell'Allegato XV, risulta evidente che al PSC come già accennato al precedente punto 1.6 è richiesta una notevole completezza (si può dire che la norma pretende "di tutto e di più" dal coordinatore per la progettazione).

I contenuti minimi richiesti per il POS, di conseguenza, risultano di più ridotta entità e riportabili ad una struttura più semplice. È verosimile che con questa scelta il legislatore abbia voluto evitare di caricare eccessivi oneri tecnici sulle imprese, anche in considerazione del fatto che la "progettazione della sicurezza" nel cantiere è per la gran parte già eseguita nel PSC (redatto da un tecnico appositamente incaricato).

Il piano sostitutivo di sicurezza (PSS)

3.1

Il piano sostitutivo nel Codice degli appalti e il punto 3.1. dell'Allegato XV

È noto che tra i piani previsti dalla legge ai fini della gestione della sicurezza in cantiere, oltre al PSC ed al POS, è presente il PSS, ovvero il piano sostitutivo di sicurezza.

Se la normativa in materia di sicurezza ne disciplina le caratteristiche, con la promulgazione del nuovissimo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) sono stati cancellati i contenuti che ne prevedevano l'obbligatorietà (vedi capitolotto 1.5). Tale aspetto almeno ad oggi non può dirsi definitivamente chiarito, e pertanto cautelativamente riteniamo utile mantenere nel manuale la trattazione del PSS, per tutti gli utenti che ne siano interessati. In merito alle caratteristiche che questo piano deve avere, l'Allegato XV ha eliminato i precedenti possibili dubbi interpretativi¹.

3.2

Il PSS come piano di coordinamento laddove è assente il coordinatore

Il punto 3.1. (Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo) recita testualmente come segue.

“1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2., con esclusione della stima dei costi della sicurezza”.

Il senso dell'articolo è chiaro ed inequivocabile, così come la ragione sottesa a quanto richiesto. In assenza del coordinatore, non viene comunque meno l'esigenza di un piano che definisca le modalità di coordinamento tra le imprese e le misure di prevenzione dei rischi derivanti da interferenze e dalla specificità del cantiere. Soddisfare questa esigenza con la conseguente redazione del piano sostitutivo è un obbligo dell'appaltatore; il PSS è quindi un piano di coordinamento e di valutazione dei rischi specifici. Non è un piano di sicurezza aziendale, bensì è un piano di sicurezza del singolo cantiere.

L'appaltatore – di norma unico referente nei confronti della stazione appaltante – diviene responsabile del coordinamento tra le imprese subappaltatrici e governa la coerenza tra i relativi POS. Ciò è vero ai sensi degli articoli 97 e 101 T.U.S.L. (norme generali applicabili ad ogni cantiere edile o di genio civile), ma anche del Codice degli appalti, ai sensi articolo 105 che regola il subappalto².

3.3

Il PSS è anche il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore

Nell'Allegato XV il punto 3.2.2. (sotto il titolo “contenuti minimi del piano operativo di sicurezza”) recita come segue:

¹ La prima stesura del regolamento D.P.R. n. 222/2003 (pubblicamente divulgata nel 2001) poteva dare ad intendere (comunque erroneamente) che il PSS altro non fosse che il POS dell'appaltatore.

² D.Lgs. n. 50/2016, articolo 105, comma 17, che recita come segue:
“17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il

Gli obblighi per l'impresa edile ai sensi dell'“81”

4.1

Gli adempimenti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi

Il Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008, ispirato ai principi generali di cui si è detto al punto 1.2 e seguenti, ha posto o ridefinito una serie di obblighi la cui attuazione spetta – in generale – ai soggetti che a diverso titolo eseguono opere nel cantiere edile, ovvero i datori di lavoro (o imprese) ed i lavoratori autonomi.

Questi obblighi ovviamente possono avere carattere eminentemente tecnico, oppure tecnico amministrativo. Ai punti 4.2 e 4.3 che seguono è riportato sinteticamente ed in modo ordinato quanto previsto al riguardo dal Titolo IV, Capo I. Si ricorda che in cantiere e nell'appalto sono comunque da osservarsi le norme generali e particolari, tra cui si richiamano in primis le successive norme relative alla sicurezza nelle costruzioni e nei lavori in quota (Titolo IV, Capo II, consultabili integralmente in Rassegna normativa).

Si ricorda inoltre che nel rispetto del T.U.S.L. (articolo 100, comma 3) sia le imprese che i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto dal PSC.

4.2

Gli obblighi di natura tecnica nel cantiere

Gli obblighi di natura tecnica da osservarsi in cantiere (previsti dal solo Titolo IV, Capo I già citato, ovviamente senza tenere conto di quanto imposto da altre norme, dai patti contrattuali e dai piani di sicurezza) sono elencati principalmente agli articoli 95 e 96, oltre al già richiamato articolo 97 che definisce gli obblighi propri della sola impresa affidataria.

Alle imprese è imposto quanto elencato di seguito:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quanto si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere”.

Inoltre, nella persona dei datori di lavoro, dirigenti, preposti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

Guida all'installazione del software "Il Nuovo POS"

5.1

Introduzione al software "Il Nuovo POS"

Il Nuovo POS X Edizione¹ è "la dotazione completa" offerta all'impresa per compilare il piano operativo di sicurezza (POS).

Il kit installa e permette di utilizzare e consultare:

- il **applicativo originale "Il Nuovo POS"**, per la redazione del piano con il metodo per sezioni, in modo facile ed intuitivo, con possibilità di ogni personalizzazione, oggi con un repertorio arricchito di **oltre 150 schede** delle lavorazioni;
- **esempi e modelli di POS**, redatti sia secondo il metodo tradizionale che con l'uso dei modelli semplificati (vedi al riguardo il capitoletto 2.11 e segg.);
- la **raccolta normativa fondamentale**;
- una dotazione di **files di utilità** (esempi e modelli di dichiarazioni, check-list, etc.), da utilizzarsi in fase di esecuzione da parte dell'impresa;
- il **Glossario** fondamentale con la terminologia utile nella compilazione del POS;
- i **Test a risposta multipla** per controllare le proprie capacità e competenze professionali:
 - Test d'ingresso;
 - Test finale di apprendimento.

5.2

Requisiti minimi hardware e software

- Processore da 2.00 GHz;
- MS Windows Vista/7/8/10 (è necessario disporre dei privilegi di amministratore);
- MS .Net Framework 4 o vs. successive;
- 250 MB liberi sull'HDD;
- 2 GB di RAM;
- MS Word 2007 o vs. successive;
- Accesso ad internet e browser web.

5.3

Download del software e richiesta della password di attivazione

1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

http://www.grafill.it/pass/883_6.php

2) Inserire i codici "A" e "B" (vedi ultima pagina del volume) e cliccare [**Continua**].

3) **Per utenti registrati** su www.grafill.it: inserire i dati di accesso e cliccare [**Accedi**], accettare la licenza d'uso e cliccare [**Continua**].

¹ Il software incluso è parte integrante della presente pubblicazione e resterà disponibile nel menu **G-cloud** dell'area personale del sito www.grafill.it.

Compilare un POS utilizzando il software “Il Nuovo POS”

6.1

Compilare il piano operativo con il metodo per sezioni

Dalla schermata *Starter* avviare l'applicativo per creare un nuovo piano operativo di sicurezza (o, se si devono solo fare modifiche, aprire un piano esistente).

Se correttamente compilato, il piano che si ottiene dall'utilizzo de “**Il Nuovo POS**” è perfettamente conforme ai requisiti di cui al punto 3.2.1. dell'Allegato XV al Testo unico.

Per la compilazione, il software si avvale del “metodo per sezioni” in cui ogni Sezione del piano corrisponde ad uno dei requisiti obbligatori previsti per il piano stesso.

Predisponendo adeguatamente tutte le sezioni, si è sicuri di avere inserito nel piano tutte le informazioni necessarie. Poiché le sezioni seguono l'ordine dell'elenco che si trova nell'Allegato XV, punto 3.2.1., è facile per il coordinatore per l'esecuzione o per i funzionari dell'organo di controllo (quali l'Unità sanitaria locale) riscontrare che il POS è conforme alla Legge.

Avviando la redazione di un nuovo piano, con le modalità esposte nei paragrafi che seguono, la finestra di lavoro che si presenterà all'utente riporterà la lista delle sezioni da compilare, secondo lo schema esposto di seguito.

- Sezione 1** *Copertina ed intestazione del piano operativo, dichiarazione di conformità*
- Sezione 2** *Sommario*
- Sezione 3** *Dati identificativi dell'impresa esecutrice*
- Sezione 4** *Mansioni svolte in cantiere*
- Sezione 5** *Attività di cantiere*
- Sezione 6** *Opere provvisoriale e macchine*
- Sezione 7** *Sostanze e preparati pericolosi*
- Sezione 8** *Rumore*
- Sezione 9** *Misure preventive e protettive integrative*
- Sezione 9b)** *Misure preventive e protettive integrative: il programma delle demolizioni*
- Sezione 10** *Procedure complementari o di dettaglio*
- Sezione 11** *Dpi in dotazione*
- Sezione 12** *Informazione e formazione dei lavoratori*
- Sezione 13** *Allegati*

Esempio di un POS completamente sviluppato

7.1

Un POS per un intervento di manutenzione straordinaria

È esposto di seguito un esempio di POS completo, conforme all'Allegato XV al nuovo T.U.S.L., redatto utilizzando il software "**Il Nuovo POS**" di Grafill Editoria tecnica.

Il POS è relativo ad un intervento di manutenzione straordinaria. Il piano riportato è quello presentato da un'impresa edile (impresa esecutrice operante in subappalto), che realizzerà solamente le opere di stretta competenza; gli impianti e le finiture saranno eseguite da altre ditte.

Dall'impresa esecutrice, il POS sarà quindi trasmesso all'impresa affidataria che dopo i controlli di rito lo inoltrerà al committente e al coordinatore, ai fini della valutazione di idoneità e dell'accettazione.

COPERTINA ED INTESTAZIONE DEL PIANO OPERATIVO – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Impresa
Edil Costruzioni
s.r.l.

impresa esecutrice, subappaltatrice autorizzata per l'esecuzione di opere edili

POS

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. (T.U.S.L.)
articolo 89 e Allegato XV, 3.2.1.; articolo 90 e Allegato XVII

CANTIERE:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CASA DI RIPOSO
BIANCHI IN CASALE (RM)

Data: 20 giugno 2012

il datore di lavoro

.....

il direttore tecnico

.....

per presa visione:
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....

per ricevuta e verifica di congruità:
l'impresa affidataria

.....

per ricevuta e verifica di idoneità:
il coordinatore per l'esecuzione

.....

UTILIZZO DI SCALE A MANO

Operazione.

- Utilizzo di scale a mano, scale a pioli per esecuzione di lavori in altezza

Attrezzature di lavoro.

- Scale portatili a mano dei diversi tipi, semplici, di legno con pioli, ad elementi innestati, doppie, etc.

Possibili rischi.

- Caduta (**).
- Danni per caduta di attrezzi o simili dall'alto (**).

Misure.

- Si richiamano le norme vigenti e nello specifico l'articolo 113 del T.U.S.L. nella loro interezza, dei quali si riportano alcune prescrizioni (nota bene: *per stralci - consultare sempre il testo integrale*).

1.
"Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso".

"devono essere provviste di: a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta od appoggi alle estremità superiori".

5.

"Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona".

8. (Scale ad elementi innestati)

"b) le scale in opera lunghe più di otto metri devono essere munite di rompitratta per rompere la freccia di inflessione"; "d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala".

9. (Scale doppie)

"Le scale doppie non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Per quanto attiene il rischio di caduta di cose si richiama anche l'osservanza del T.U.S.L. Allegato VI, 1.7. (Rischio di caduta di oggetti). Osservare precauzioni analoghe sia per gli utensili che per i materiali. Quando ciò sia impossibile evitare o ridurre la presenza di esposti al rischio di caduta.

Osservare in generale tutte le disposizioni e norme vigenti per lavoro in altezza.

- Si richiama la massima attenzione alle disposizioni di legge seguenti.

T.U.S.L. Titolo IV, Capo II, (prevenzione infortuni lavori in quota).

Si intendono qui richiamate e facenti parte del presente POS le "Linee Guida Scale portatili" pubblicate dall'ISPESL.

DPI.

- Cintura di sicurezza, occhiali da sole (rischio di abbagliamento, in particolare in esterni).

Note e disposizioni particolari.

- Essendo la scala un'attrezzatura di uso comune, anche in ambito domestico o comunque al di fuori del cantiere, è diffusa la presunzione che chiunque sia "in grado" di farne uso corretto. Tale presunzione è falsa, e può essere causa di rischio grave per l'operaio e per terzi.

Per questo l'impresa prescrive l'obbligo (che ha anche riscontro in obblighi generali di procedura in cantiere) che le scale portatili possano essere utilizzate solo da proprio personale specificamente formato ed informato, fisicamente e psicologicamente idoneo al lavoro in altezza.

Responsabile del controllo: il preposto.

Rassegna normativa (Parte I): il D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (nuovo T.U.S.L.)

8.1

Breve introduzione ed elenco delle parti consultabili in rassegna

La Rassegna normativa si articola in due capitoli separati.

Questo capitolo (la prima parte della rassegna) è dedicato esclusivamente al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero al nuovo Testo unico sicurezza lavoro (T.U.S.L.) emanato in applicazione della delega al Governo di cui alla Legge n. 123/2007, e sempre in attuazione della stessa delega modificato con il correttivo recato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106. Il T.U.S.L. è la norma più importante in relazione alla sicurezza del lavoro nel cantiere, e anche a seguito delle recenti modifiche rappresenta oggi anche il principale elemento di novità nel panorama normativo in vigore.

Del decreto e delle modifiche si è già accennato proprio in apertura del manuale, nei capitoletti 1.1 e 1.9. La norma aggiornata completa degli allegati costituisce un testo dallo sviluppo enorme, e sarebbe anche improprio riportarlo per intero in questa sede.

Abbiamo invece ritenuto utile riportare per intero o per stralci significativi i titoli più utili per i professionisti e le imprese edili, che consultano questo manuale in relazione alla compilazione del POS ed alla sicurezza nel cantiere edile.

TABELLA 5

Titoli ed allegati del T.U.S.L. riportati in Rassegna normativa nel presente Capitolo 8

Titolo	Oggetto	Completo o per stralci	In rassegna al punto:
	Indice	completo	8.2
I	Norme di natura generale	per stralci	8.3
II	Luoghi di lavoro	per stralci	8.4
III	Uso delle attrezzature di lavoro	completo	8.5
IV	Cantieri temporanei o mobili	completo	8.6
V	Segnaletica	completo	8.7
VI	Movimentazione manuale dei carichi	completo	8.8
VIII	Agenti fisici (rumore, vibrazioni)	per stralci	8.9
IX	Sostanze pericolose (amianto)	per stralci	8.10
XIII	Disposizioni finali (abrogazioni)	per stralci	8.11
<i>Allegati</i>	Allegato X (lavori di genio civile) Allegato XI (rischi particolari) Allegato XII (notifica preliminare) Allegato XIII (logistica del cantiere) Allegato XIV (corso per coordinatori) Allegato XV (piani di sicurezza nei cantieri) Allegato XVI (fascicolo con le caratteristiche dell'opera) Allegato XVII (idoneità tecnico-professionale) Allegato XVIII (viabilità nei cantieri, ponteggi ...) Allegato XIX (verifiche dei ponteggi) Allegato XX (scale portatili) Allegato XXI (formazione per lavori in quota) Allegato XXII (contenuti minimi PiMUS) Allegato XXIII (deroga ponti su ruote) Allegato XXIV (segnaletica di sicurezza) Allegato XXV (cartelli)	completo	8.12

Sommario dei titoli e degli allegati

Al fine di favorire l'individuazione dei titoli e allegati di utilità per chi consulta il decreto, ne riportiamo l'indice completo. Il decreto consta di complessivi 13 titoli che sviluppano 306 articoli, a cui si aggiungono 51 allegati.

Eventuali articoli non riportati di seguito nella raccolta normativa, sono comunque consultabili su supporto informatico con la banca dati installata con il software "Il Nuovo POS".

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

[G.U.R.I. 30-04-2008, n. 101 - S.O. N. 108]

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Coordinato con:

Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. [G.U.R.I. 02-08-2008, n. 180]

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. [G.U.R.I. 21-08-2008, n. 195 - s.o. n. 196]

Legge 7 luglio 2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. [G.U.R.I. 14-07-2009, n. 161 - s.o. n. 110]

e con

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Disposizione integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. [G.U.R.I. 05-08-2009, n. 180 - s.o. n. 142]

- **Titolo I. PRINCIPI COMUNI**
- **Capo I.** Disposizioni generali
- **Capo II.** Sistema istituzionale
- **Capo III.** Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
 - **Sezione I.** Misure di tutela e obblighi
 - **Sezione II.** Valutazione dei rischi
 - **Sezione III.** Servizio di prevenzione e protezione
 - **Sezione IV.** Formazione, informazione e addestramento
 - **Sezione V.** Sorveglianza sanitaria
 - **Sezione VI.** Gestione delle emergenze
 - **Sezione VII.** Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
 - **Sezione VIII.** Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
- **Capo IV.** Disposizioni penali
 - **Sezione I.** Sanzioni
 - **Sezione II.** Disposizioni in tema di processo penale
- **Titolo II. LUOGHI DI LAVORO**
- **Capo I.** Disposizioni generali
- **Capo II.** Sanzioni
- **Titolo III. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVO-**

RO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **Capo I.** Uso delle attrezzature di lavoro
- **Capo II.** Uso dei dispositivi di protezione individuale
- **Capo III.** Impianti e apparecchiature elettriche
- **Titolo IV. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**
- **Capo I.** Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- **Capo II.** Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
 - **Sezione I.** Campo di applicazione
 - **Sezione II.** Disposizioni di carattere generale
 - **Sezione III.** Scavi e fondazioni
 - **Sezione IV.** Ponteggi in legname e altre opere provvisorie
 - **Sezione V.** Ponteggi fissi
 - **Sezione VI.** Ponteggi mobili
 - **Sezione VII.** Costruzioni edilizie
 - **Sezione VIII.** Demolizioni
- **Capo III.** Sanzioni

Rassegna normativa (Parte II): altre norme, determinazioni, pareri e atti di indirizzo per la sicurezza nel cantiere edile

9.1

NORME DI SICUREZZA NEI CANTIERI

Determinazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 15 dicembre 1999, n. 12

Segnaliamo la determinazione in quanto è ribadita la natura generale di stima degli oneri derivanti dall'applicazione dei piani di sicurezza, ed i conseguenti obblighi di esporli nei contratti e corrisponderli all'appaltatore.

DETERMINAZIONE AUTORITÀ VIGILANZA LAVORI PUBBLICI 15 DICEMBRE 1999, N. 12 *Norme di sicurezza nei cantieri.*

Con esposto pervenuto il 23 novembre 1999 le organizzazioni sindacali Fillea/Cgil, Feneal/Uiil, Filca/Cisl esprimevano una situazione di mancata osservanza delle norme di sicurezza nei cantieri edili e l'esame della normativa evidenziava una situazione di incertezza circa i termini in cui debbono essere applicate coerenti misure, situazione che richiede un intervento dell'Autorità che offra alle amministrazioni appaltatrici e alle imprese chiari elementi di riferimento per l'adempimento dei relativi obblighi, di particolare significazione sociale.

In base alla normativa vigente, è da ritenere quanto segue:

1. La mancata emanazione del regolamento governativo in materia di piani di sicurezza nei cantieri, di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (legge quadro sui lavori pubblici), non esclude l'immediata vigenza delle norme dettate in materia di sicurezza dalla legge stessa, quali risultanti dalle indicazioni contenute nella legge 18 novembre 1998, n. 415.
2. Fermi restando, pertanto, per il periodo antecedente, gli obblighi in materia di sicurezza imposti dalla normativa al momento vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della indicata legge 18 novembre 1998, n. 415, le amministrazioni appaltanti hanno l'obbligo di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi ai piani di sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti a ribasso d'asta.
3. Pur in mancanza di parametri normativi di riferimento e che saranno precisati nel regolamento di cui al punto 1., alla determinazione degli oneri suddetti, le stazioni appaltanti devono provvedere caso per caso, in maniera non elusiva delle prescrizioni normative, sulla base della specificità dei lavori ed in ogni caso nei limiti dei contenuti minimi dei piani.
4. Alle disposizioni vigenti, e come in precedenza individuate, vanno conformati i bandi in corso di definizione; laddove, per i bandi già definiti, dovranno comunque essere adottate le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle lavorazioni in atto.
5. Ne consegue la illegittimità dei bandi che non contengono la predetta indicazione o che prevedano oneri in misura inadeguata e pertanto comportanti un'applicazione elusiva alle prescrizioni normative.

Ciò in base alle seguenti considerazioni:

1. L'obbligo di assicurare un ambiente di lavoro che garantisca l'incolumità fisica degli addetti, per le opere pubbliche, ha avuto, per la prima volta, enunciazione generale con l'articolo 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55. La norma ha previsto una serie di adempimenti a carico dell'appaltatore tenuto, tra l'altro, ad adottare un piano di sicurezza da coordinare, eventualmente, con analoghi piani redatti dai possibili subcontraenti o subappaltatori operanti nei cantieri. Era previsto un indiretto coinvolgimento e responsabilizzazione anche dell'amministrazione committente, che era tenuta preventivamente ad acquisire il piano per tenerlo a disposizione delle autorità preposte ai controlli.

Responsabile diretto della attuazione del piano di sicurezza era il direttore tecnico di cantiere.

Il coinvolgimento del committente in materia di sicurezza nei cantieri veniva, peraltro, accentuato con l'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attuativo della direttiva comunitaria 89/440/Cee relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti di importo superiore ai 5 milioni di Ecu. Con tale disposizione si stabiliva, infatti, che le stazioni appaltanti dovessero richiedere ai partecipanti alle gare di dichiarare di avere tenuto conto, nella predisposizione delle offerte, degli oneri

correlati agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in tema di sicurezza vigenti nei luoghi ove erano eseguiti i lavori.

2. Successivamente, con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, veniva emanata, in attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, una regolamentazione generale della materia della sicurezza e che, tra l'altro, equiparava i datori di lavoro pubblici e privati quanto all'osservanza degli obblighi al riguardo previsti nel decreto.

Seguiva il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione della direttiva comunitaria n. 92/54/Cee concernente le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, che rinviava all'osservanza dei principi e delle misure generali indicati nel precedente decreto meglio definendo la materia e spostando, tuttavia, sul committente, pubblico o privato che fosse, la principale responsabilità in materia di sicurezza, imponendogli di predisporre piani di sicurezza e di coordinamento da elaborare unitamente alla progettazione esecutiva dell'opera ed ancor prima della individuazione delle imprese cui affidare i lavori. Il coinvolgimento del committente, poi, non riguardava la sola fase della progettazione, bensì anche quella successiva di esecuzione dei lavori. Era prevista, infatti, l'indicazione da parte del committente medesimo, oltre che di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, anche di un coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dell'opera; con attribuzione ad entrambi di competenze concretamente operative e tese ad individuare le effettive misure necessarie a prevenire gli infortuni.

In definitiva, pertanto, si può dire, che sulla base della disciplina contenuta nei due indicati decreti legislativi, è stato ribaltato il principio, in precedenza operante, e secondo cui responsabile sostanziale della sicurezza era il solo appaltatore e non anche il committente che risulta, invece, ora direttamente e specificamente coinvolto sin dalla fase della progettazione dell'opera.

Da sottolineare al riguardo, poi, che, ai sensi degli articolo 12, comma 2, e articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 494/1996, per il settore pubblico, le disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano fino alla emanazione del regolamento in materia di piani di sicurezza previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed attualmente, come già rilevato, non ancora emanato.

3. È da ritenere che la previsione di cui agli indicati decreti legislativi circa, in particolare, l'obbligo per il committente (articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 494/1996) della predisposizione di un piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero, per i lavori particolarmente complessi, di un piano generale di sicurezza, abbia assorbito, implicitamente abrogandola, la disposizione di cui al menzionato articolo 18 della Legge n. 55/1990 relativo al piano della sicurezza fisica dei lavoratori cui era tenuto l'appaltatore (in tali sensi si è anche espressa la circolare del Ministero del lavoro n. 41/1997 del 18 marzo 1997). Ed ancorché sia da precisare che detta abrogazione non possa considerarsi, tuttavia, sussistente nelle ipotesi in cui non ricorrano concretamente le condizioni per l'applicazione dell'indicato D.Lgs. n. 494/1996 (conforme parere del Consiglio di Stato n. 1533 del 1° luglio 1997 e circolare dello stesso indicato Ministero del lavoro n. 30/1998 del 5 marzo 1998).

4. Con la legge 18 novembre 1998, n. 415 sono state introdotte, infine, alcune modifiche al delineato sistema. In particolare, è stata prevista la facoltà per l'appaltatore e per il concessionario di redigere e consegnare alla stazione appaltante e al concedente proposte di integrazione del piano di sicurezza ove predisposto dal committente, ovvero un suo piano di sicurezza sostitutivo di quelli del committente ove non obbligatori (con implicita confermata reviviscenza, in tale seconda ipotesi, dell'obbligo di cui all'indicato articolo 18 della Legge n. 55/1990).

È stato, poi, stabilito che l'appaltatore o il concessionario sono tenuti comunque a predisporre un piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio rispetto a quelli di competenza del committente e contenente l'indicazione delle concrete proposte operative riguardanti i singoli cantieri.

È previsto, altresì, che gli indicati atti relativi alla sicurezza devono essere considerati come parti integranti del contratto di appalto; ed infine, è stabilito che gli oneri relativi alla sicurezza devono essere indicati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso.

5. Sulla base di quanto precede, si può ritenere che, allo stato – pur in mancanza del previsto regolamento generale sulle misure minime di sicurezza nei lavori pubblici – la normativa in materia di sicurezza nei cantieri appare sufficientemente chiara e delineata anche per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche, dovendo applicarsi allo stesso tutte le disposizioni di cui ai menzionati decreti legislativi n. 626/1994 e n. 494/1996 relative ai piani di sicurezza. A tale conclusione induce, innanzitutto, la considerazione relativa alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 494/1996 attrattiva della direttiva comunitaria n. 92/57/Cee, che ha generalizzato l'obbligo dei piani di sicurezza e che è successiva a quella di cui alla legge 3 giugno 1995, n. 216 che già prevedeva il rinvio alla disciplina regolamentare per la parametrizzazione dei relativi costi; vale, inoltre, la considerazione che l'emananda disciplina regolamentare, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge quadro sui lavori pubblici, dovrà essere comunque adottata "in conformità alle direttive 89/391/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/Cee del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento", sicché non potrà mai incidere il contenuto minimo dei piani. Al che si aggiunge la

Modelli utili accessibili dallo *Starter* e norme on-line

10.1

“Utilità”: modelli aggiornati al D.Lgs. N. 106/2009

Dallo *Starter* è possibile accedere alla schermata delle utilità.

“**Il Nuovo POS**” è corredato da 17 modelli (files di utilità), elencati di seguito.

1. Dichiarazione in merito all’assenza di atti sospensivi o interdittivi (file 1-insussistenza-atti.rtf);
2. Lettera di trasmissione dei documenti per la valutazione di idoneità dei lavoratori autonomi (file 2-idoneita-autonomi.rtf).
3. Dichiarazione/autocertificazione per la valutazione di idoneità delle imprese (file 3-autocert-imprese.rtf);
4. Dichiarazione/autocertificazione per la valutazione di idoneità dei lavoratori autonomi (file 4-autocert-autonomi.rtf);
5. Dichiarazione in merito ad alcuni adempimenti dell’impresa affidataria ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 s.m., art. 97 (file 5-obblighi-affidataria.rtf);
6. Verbale di riunione – Formazione e informazione del datore di lavoro, dirigenti, preposti ed in particolare dei soggetti specificamente incaricati dall’impresa affidataria per l’adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m., art. 97 (file 6-informazione-appalto.rtf).
7. Richiesta dei piani operativi di sicurezza (POS) (file 7-richiesta-pos.rtf).
8. Richiesta dell’idoneità tecnico-professionale (ITP) (file 8-richiesta-itp.rtf).
9. Schema di processo verbale per il controllo dei contenuti del POS (file 9-controllo-pos.rtf).
10. Schema di processo verbale per la documentazione relativa all’idoneità tecnico-professionale dell’impresa (ITP) (file 10-controllo-itp.rtf).
11. Tesserino del lavoratore in cantiere (file 11-tesserino.rtf).
12. Dichiarazione di accettazione del PSC (file 12-accettazione-psc.rtf).
13. Lista di controllo (check-list) degli obblighi dell’impresa affidataria (file 13-obblighi-affidataria.rtf).
14. Lista di controllo (check-list) degli obblighi dell’impresa esecutrice (file 14-obblighi-esecutrice.rtf).
15. Lista di controllo (check-list) degli obblighi del lavoratore autonomo (file 15-obblighi-autonomo.rtf).
16. Schema per lo sviluppo del piano operativo di sicurezza in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 (T.U.S.L.), e per la dimostrazione dell’ITP (idoneità tecnico-professionale) (file 16-schema-pos.rtf).
17. Schema per lo sviluppo del piano sostitutivo di sicurezza in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 (T.U.S.L.), e per la dimostrazione dell’ITP (idoneità tecnico-professionale) (file 17-schema-pss.rtf).

I files sono in formato .RTF (Rich Text Format) utilizzabile un qualsiasi editor di testo che supporta questo formato, compreso WordPad incluso nel sistema.

La dichiarazione di insussistenza di atti interdittivi è richiesta dall’Allegato XVII e deve essere prodotta dal datore di lavoro in uno con la restante documentazione atta a dimostrare l’idoneità tecnica dell’impresa, in merito alla quale si rimanda ai capitoli 1 e 2.

Di seguito sono riportati i modelli dal n° 1 al n° 6. I restanti modelli (da 7 a 17) possono essere consultati direttamente nel software, partendo dallo *Starter* come già specificato.

**DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA
DI ATTI SOSPENSIVI O INTERDITTIVI**

*Riferimento: D.Lgs. n. 81/2008,
articolo 14 e Allegato XVII, comma 1, lettera l)*

AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto ..., nato a ... il ... in qualità di legale rappresentante dell'impresa ... s.r.l., con sede in ..., tel. ... e fax. ..., P.I. / C.F. ...

ai fini della valutazione di idoneità tecnico professionale, obbligatoria ai fini dell'assunzione di lavori pubblici e lavori nel settore edile, dichiara:

- che alla data di oggi l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 citato in epigrafe;
- che alla data di oggi l'impresa non ha ricevuto alcun documento che possa dimostrare il contrario di quanto dichiarato ed autocertificato.

Ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2000, n. 445 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione venga presentata unitamente alla fotocopia del documento d'identità del sottoscrittente.

Addì ... 200... in ...

Il legale rappresentante
(...)

Un altro file accessibile dal menu "Utilità" è la lettera di trasmissione con indicati i documenti che anche il lavoratore autonomo deve trasmettere, per richiedere l'autorizzazione ad entrare in cantiere. Anche in questo caso come già detto il riferimento è l'Allegato XVII.

Spett.le Impresa ...
 Via ...
all'att.ne di ...
 Datore di lavoro / legale rappresentante

(luogo e data) ...

Cantiere: *Lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento di ...*

Oggetto: *Trasmissione dei documenti per la valutazione di idoneità tecnico-professionale*

DOCUMENTAZIONE DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008, ALLEGATO XVII

Spett. le impresa,
in relazione ai lavori offertimi, da svolgersi nel cantiere in oggetto, il sottoscritto:
nome e cognome: ...

Le domande più frequenti

Per informazioni complete riferirsi al volume nella sua interezza. Per determinazioni finalizzate a scelte tecniche e professionali riferirsi sempre e solo ai testi di legge originali.

TABELLA 7
Le domande più frequenti

QUESITO	SÌ	NO	PERCHÉ
Tutte le imprese che entrano in cantiere (naturalmente autorizzate) devono presentare il POS?	X		La presentazione del POS è un obbligo aziendale. L'obbligo deriva dal T.U.S.L. articolo 96. Poiché l'obbligo è del datore di lavoro, questi non può adempiere firmando il POS di qualcun altro, o firmando per accettazione il PSC.
Nei cantieri di lavori pubblici "sotto soglia", cioè dove non è nominato il coordinatore, l'appaltatore che ha predisposto il POS deve presentare anche il PSS?		X	Perché l'obbligo del PSS era previsto solo nel settore dei lavori pubblici e almeno ad oggi il nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 non menziona la necessità che l'affidatario di lavori "sotto soglia" lo predisponga.
Le imprese artigiane devono presentare il POS?	X		Anche se artigiane ed anche se fiscalmente autonome, queste sono imprese a tutti gli effetti e sono obbligate alla presentazione del POS. In passato, le imprese artigiane molte volte credevano di essere esentate, per una erronea interpretazione dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994 che consentiva loro di autocertificare (ma non di essere esentate) l'avvenuta valutazione dei rischi, senza redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi).
I lavoratori autonomi devono presentare il POS?		X	L'obbligo di redazione/presentazione del POS è in capo alle sole imprese. Il lavoratore autonomo deve essere effettivamente tale (cioè singolo, quindi senza che vi sia un contesto datoriale di lavoro), ed al riguardo rinviamo alla nota Ministero del Lavoro 418/2001 ¹ . È invece utile ed importante ricordare che i lavoratori autonomi devono essere menzionati nel POS quando operino come subaffidatari di qualche impresa.

[segue]

QUESITO	SÌ	NO	PERCHÉ
<p>Le imprese possono entrare in cantiere prima che sia stato accettato il POS?</p> <p>E l'appaltatore di un lavoro pubblico "sotto soglia" (senza coordinatore) può entrare in cantiere prima dell'accettazione dei piani, essendo venuto meno l'obbligo del PSS?</p>		X	<p>L'articolo 101 del T.U.S.L. precisa che "prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano esecutivo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale previa verifica (...) lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione."</p> <p>Riteniamo che l'obbligo di trasmissione (alla stazione appaltante) sussista anche sotto soglia, ricordando che in questo caso ad oggi è richiesto solo il POS e non più il PSS, in applicazione del nuovo Codice degli appalti 2016. Il POS deve essere accettato (quindi come prassi la consegna di un POS incompleto o da integrare non ha valore e soprattutto non legittima l'ingresso in cantiere).</p> <p>In relazione a questo aspetto è però importante riferirsi anche agli eventuali patti contrattuali.</p>
<p>La presentazione e accettazione del POS è sufficiente per entrare in cantiere?</p>		X	<p>L'impresa deve dimostrare anche la propria idoneità tecnico-professionale (ITP), che deve essere giudicata adeguata dal committente (articolo 90 T.U.S.L., comma 9, lettera a)).</p>
<p>L'idoneità tecnico-professionale è dimostrabile con la presentazione del POS?</p>	X		<p>Solo se il POS è stato adeguatamente integrato con gli allegati necessari!</p> <p>Per dimostrare l'idoneità l'impresa deve presentare come minimo i documenti nell'Allegato XVII. Molte informazioni sono già parte del piano operativo (DVR riferito al cantiere), ma bisogna aggiungere anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscrizione CCIAA; - DURC; - insussistenza atti interdittivi (con doc. identità), <p>e possibilmente anche i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conformità CE macchine, autorizzazioni ponteggi; - idoneità medica lavoratori, <p>oltre (per la sola impresa affidataria) ai documenti correlati all'articolo 97.</p>
<p>Nei cantieri "sotto soglia", cioè dove non è nominato il coordinatore, la stazione appaltante deve stimare i costi della sicurezza?</p>	X		<p>Pur essendo stati cancellati gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 131 del "vecchio" Codice degli appalti, rimane sempre valido quanto prescritto dal T.U.S.L., Allegato XV (seppure con</p>

[segue]

Installazione ed uso del software: quick reference (*istruzioni rapide*)

Nella tabella che segue è riportata una guida rapida (quick reference) per l'uso del software. Per indicazioni più complete riferirsi ai capitoli 5 e 6. La licenza d'uso e la scheda di registrazione si trovano al termine del volume.

TABELLA 8
Software quick reference

	Il software "Il Nuovo POS"	"Il Nuovo POS" è un software finalizzato alla gestione facile e completa dei piani operativi di sicurezza ed idoneità tecnico-professionale (POS e ITP) nonché di alcuni obblighi dell'impresa affidataria. Il software di gestione, con struttura ad "albero", consente l'agevole modifica e la stampa dei testi predisposti per la compilazione del piano. <i>[vedi termini di fornitura]</i>
1	Rilascio della password	Collegarsi al seguente indirizzo internet: http://www.grafill.it/pass/883_6.php Inserire i codici A e B riportati sull'ultima pagina del volume e cliccare [Continua]. Per gli utenti registrati su www.grafill.it accettare la licenza d'uso e cliccare [Continua]; per utenti non registrati su www.grafill.it effettuare la registrazione, accettare la licenza d'uso e cliccare [Continua]. Un link per il download del software e la password di attivazione saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica inserito nel form di registrazione. <i>[vedi 5.2]</i>
2	Installazione del software e primo utilizzo	Effettuare il download del setup del software (file .exe), cliccando sul link ricevuto per e-mail. Fare doppio click sul file 88-8207-884-3.exe e seguire la procedura guidata. Avviare il software e compilare la maschera Registrazione software (in assenza di password il software funziona in versione demo). Le funzioni del software "Il Nuovo POS" a questo punto sono tutte abilitate. <i>[vedi 5.3 e successivi]</i>
3	Compilare un POS con il "metodo per sezioni"	Avviando la redazione di un nuovo piano con il "metodo per sezioni", all'utente apparirà una finestra con l'elenco delle diverse sezioni. Il software propone alcuni testi che rappresentano dei suggerimenti per il datore di lavoro e che lo guidano al fine di inserire le informazioni nel piano.

[segue]

		<p>L'elaboratore di testi interno consente tutte le normali funzioni di un software di scrittura (copia/incolla, cambio di formattazione, grassetto, sottolineato, etc., tabulazioni ...).</p> <p>Salvare un file per ogni POS utilizzando l'apposita maschera.</p> <p>Alcune indicazioni all'interno delle sezioni stesse sono evidenziate in colore blu, rappresentano indicazioni o suggerimenti per la corretta compilazione e non devono apparire nella stesura definitiva del POS (vanno quindi cancellate prima della stampa).</p> <p>Riferirsi al manuale per l'eventuale predisposizione del "piano-tipo" dell'impresa.</p> <p><i>[vedi Capitolo 6]</i></p>
4	Selezione delle schede e stampa/salvataggio in formato .RTF	<p>Completate le operazioni di adattamento delle diverse sezioni del POS è possibile stampare oppure esportare il documento.</p> <p>Per stampare il POS, dal menu File selezionare l'opzione Stampa oppure cliccare l'icona presente nella barra menu. Si visualizzerà la finestra Selezione delle sezioni da stampare in cui occorrerà scegliere le sezioni da stampare, facendo attenzione a selezionare le schede di Sezione 9, avvalendosi anche dell'aiuto dell'elenco riportato al punto 6.7. Procedere premendo il pulsante [Crea la stampa]. Comparirà a video l'anteprima di stampa che l'utente potrà ricontrollare nella composizione e nella sequenza. Stampare cliccando sull'icona stampante della barra menu.</p> <p>Per esportare il POS, dal menu File selezionare l'opzione Esporta POS in RTF. Si visualizzerà la finestra Selezione delle sezioni da esportare in cui occorrerà scegliere le sezioni da esportare, facendo attenzione a selezionare le schede di Sezione 9, avvalendosi anche dell'aiuto dell'elenco riportato al punto 6.7. Procedere premendo il pulsante [Esporta] si visualizzerà la finestra Salva con nome con la quale è possibile dare un nome al file del POS da esportare e scegliere la directory in cui salvarlo. Confermare l'esportazione premendo il pulsante [Salva].</p> <p><i>[vedi 6.6 e seguenti]</i></p>
5	Con il nuovo Starter si accede alla dotazione software completa	<p>Dallo <i>Starter</i> (schermata principale di avvio) si può accedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - software originale "Il Nuovo POS", per la redazione del piano con il metodo per sezioni, in modo facile ed intuitivo, con possibilità di ogni personalizzazione, oggi con un repertorio arricchito di oltre 150 schede delle lavorazioni; - esempi e modelli di POS, redatti sia secondo il metodo tradizionale che con l'uso dei modelli semplificati (vedi capitoletto 2.11 e segg.); - la raccolta normativa fondamentale;

[segue]

